Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 maggio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del regno;
Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce al valor militare;
Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1942, n. 1195, che stabilisce il soprassoldo annuo relativo alla medaglia in oro, in argento, in bronzo al valor militare;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, relativo alla concessione di ricompense al valor militare ai partigiani;
Vista la deliberazione in data 12 novembre 1947 della Commissione di 2° grado di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DE JULIO Bruno di Alfonso e di Cappuccilli Maria, nato a Ripabottoni (Campobasso) nel 1919, tenente di cavalleria di complemento, partigiano combattente. — Tenente di complemento di cavalleria, rientrato da pochi giorni in territorio oltremare, reduce da una licenza di convalescenza alla data dell'armistizio del settembre 1943, fieramente si opponeva alla consegna delle armi ai tedeschi e preferiva la dura lotta clandestina all'onta della resa. Benchè nuovo dell'ambiente e non pratico delle località, si portava con il suo plotone in armi sulle impervie montagne e dava vita ad una formazione partigiana che elevò a proprio simbolo la sacra tradizione del primo Risorgimento italiano. Alla testa dei suoi uomini audacemente attaccava e scompigliava un forte reparto tedesco di scorta a 750 militari italiani avviati alla deportazione sottraendoli al loro triste destino. In successive azioni si distingueva per valore e sprezzo del pericolo e con superba audacia al comando di una pattuglia decisa a tutto osare, con tempestivo ed ardito intervento salvava un intero battaglione dall'accerchiamento avversario. Costante esempio di ardimento e di attaccamento al dovere ha tenuto alto in terra straniera il nome e il valore dell'ufficiale italiano. — (Montagne d'Albania 8 settembre 1943 - 31 dicembre 1943).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1948
Registro Presidenza n. 15, foglio n. 84

(2372)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 518.
Revisione generale della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 4 capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la revisione generale della tabella annessa al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, sarà compiuta entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Rimane ferma la facoltà di modificare parzialmente la tabella medesima nei casi previsti dal citato art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 519.
Devoluzione temporanea all'Ente autonomo del porto di Napoli dei proventi della tassa sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri in quel porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Articolo unico.

Per gli anni 1948 e 1949 sono devoluti all'Ente autonomo del porto di Napoli, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto, i proventi della tassa sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri, di cui all'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e successive variazioni.

Per gli anni successivi, la misura della devoluzione verrà stabilita preventivamente, di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente e sulla scorta delle comprovate necessità dell'Ente autonomo predetto, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 520.
Autorizzazione della spesa di L. 1.750.000.000 per lavori straordinari a pagamento non differito, nelle provincie di Udine e di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.750.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito nelle provincie di Udine e Gorizia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni:

a) per il completamento di lavori autorizzati dal Governo Militare Alleato e per la nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario;

b) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;

c) per l'esecuzione di lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari;

d) per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei Comuni indicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli nei quali si è verificato, per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Per i lavori di completamento di fabbricati di proprietà degli Enti di cui all'art. 2, lettera *c*), del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 617, e quelle dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 4.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — SCELBA — DEL VECCHIO.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 134. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 521.
Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

I cittadini italiani i cui beni, diritti ed interessi situati sul territorio della Reggenza di Tunisi siano liquidati in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed in base alla apposita Convenzione stipulata con il Governo francese, in data 29 novembre 1947, possono chiedere di essere indennizzati.

L'indennizzo non è dovuto ai cittadini che chiedano ed ottengano, nelle circostanze e con le modalità previste alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 della Convenzione di cui al primo comma del presente articolo, di potere vendere direttamente i loro beni, realizzandone un corrispettivo nonchè ai cittadini che chiedano ed ottengano la revoca del provvedimento di espulsione.

Art. 2.

L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi di cui al precedente art. 1 è commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948 ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento.

Art. 3.

Le domande di indennizzo debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, dopo avere espletato, con ogni possibile mezzo istruttorio e con l'ausilio dei competenti organi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti, procede alla liquidazione dell'indennità che ritiene dovuta.

Tale liquidazione è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda un milione di lire italiane, determinata in conformità del precedente articolo 2.

Ove l'indennità domandata ecceda il limite di cui al precedente comma, il Ministero del tesoro sottopone i propri accertamenti ad apposita Commissione, composta come al successivo art. 5, la quale determina la definitiva indennità da corrispondere al danneggiato.

Art. 5.

La Commissione, che determina la definitiva indennità nei casi di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 ha sede presso il Ministero del tesoro ed è composta come segue:

di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede;

di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato, come il presidente, dal Ministero di grazia e giustizia;

di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al sesto;

di tre rappresentanti del Ministero del tesoro;

di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

di cinque cittadini designati dal Ministero degli affari esteri, fra gli italiani già residenti in Tunisia e competenti in materia di stime.

Il Ministero degli affari esteri designa, altresì, i supplenti dei cinque cittadini da scegliersi fra gli italiani già residenti in Tunisia, competenti in materia di stime, i quali parteciperanno alle riunioni della Commissione in luogo dei rispettivi titolari qualora le deliberazioni si riferiscano ai titolari stessi od in caso di legittimo impedimento dei medesimi.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, il quale stabilisce altresì la misura del relativo emolumento in rapporto ai lavori effettuati e si pronuncia a maggioranza, con la presenza di almeno undici membri.

A segretario della Commissione è nominato un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 6.

Su richiesta dell'interessato, ove esso non abbia chiesto la revoca del provvedimento di espulsione, il Ministero del tesoro, prima della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, propone alla Commissione di cui al precedente art. 5, che al richiedente venga concesso un mutuo di favore, il cui ammontare sarà determinato dalla Commissione stessa in base agli elementi potuti raccogliere nonchè alle condizioni economiche che l'interessato medesimo aveva in Tunisia, ma in misura, comunque, non eccedente il cinquanta per cento del presunto danno risarcibile.

La Commissione può, ove occorra, stabilire che l'interessato dia idonee garanzie personali o reali o bancarie.

Art. 7.

Il mutuo di cui al precedente art. 6, è concesso, al tasso di interesse dell'1,50 per cento annuo, con decreto del Ministro per il tesoro. Esso ha la durata massima di anni dieci e viene estinto in cinque annualità eguali negli ultimi cinque anni del decennio.

Art. 8.

L'indennizzo che verrà liquidato a favore del concessionario del mutuo, dovrà essere totalmente imputato ad estinzione del mutuo stesso.

Sulla quota del mutuo che verrà ad estinguersi per effetto di tale imputazione, il mutuatario avrà diritto al totale esonero degli interessi. E' sempre in facoltà del mutuatario di estinguere il mutuo prima della scadenza.

Art. 9.

Alle domande di indennizzo, ai relativi documenti giustificativi, agli atti di liquidazione dell'indennizzo nonchè alle domande di mutuo ed agli atti occorrenti per la relativa stipulazione ed estinzione sono estese le esenzioni tributarie previste all'art. 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Gli atti relativi all'investimento delle somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di mutuo sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonchè dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, si applicano altresì ai beni, diritti ed interessi di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 11.

Per quanto non è disposto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni, in materia di risarcimento dei danni di guerra.

Art. 12.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per l'attuazione del presente decreto, fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, per l'esercizio 1947-48.

Per gli esercizi successivi saranno, con appositi provvedimenti legislativi, iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti che si renderanno occorrenti.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Sforza — Einaudi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 238. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 522.
Provvedimenti riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1947, agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art 1 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, al netto delle indennità di trasferta, dei diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, dei diritti di accesso, delle spese per i commessi in misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun commesso, della tassa erariale del 10 % di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del 10 % per le rimanenti spese, non vengono a conseguire annualmente quelli delle Preture e dei Tribunali L. 78.487,40 e quelli delle Corti di appello e della Cas-

sazione L. 80.170,40, è dovuta un'indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti.

Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle Preture e ai Tribunali, a L. 80.170,40 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 83.199,80 dopo il secondo, a L. 86.565,80 dopo il terzo, a L. 89.595,20 dopo il quarto e a L. 92.288 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 83.199,80 dopo il primo quadriennio, a lire 86.565,80 dopo il secondo, a lire 89.595,20 dopo il terzo, a L. 92.288 dopo il quarto e a L. 95.990,60 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298.

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1947 le somme indicate nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, ai fini del versamento all'Erario del 50 % e del 70 % dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari, aumentate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, sono ulteriormente aumentate del trenta per cento.

Art. 3.

Nel caso che all'ufficiale giudiziario spetti per percentuale sui crediti recuperati dall'Erario una somma superiore a L. 30.000 al bimestre, il cancelliere trasmette l'eccedenza al cancelliere capo della Corte d'appello.

Questi ripartisce il totale delle somme pervenute ai sensi del comma precedente in quote uguali fra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto in effettivo servizio il giorno 15 del mese in cui è effettuata la ripartizione.

Art. 4.

Tutti i diritti e le indennità stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari in materia civile e penale secondo le norme in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, sono aumentati del trenta per cento.

Art. 5.

Sull'importo di ciascun emolumento percepito dagli ufficiali giudiziari a carico delle parti si opera l'arrotondamento, aumentando le frazione ad una lira.

Art. 6.

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cassa unica di cui all'art. 103 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è obbligatoria in tutti gli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari.

Art. 7.

A decorrere dal 1° luglio 1947 la somma che gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita nella misura di L. 7800 mensili.

Art. 8.

Restano ferme, in quanto compatibili col presente decreto, le precedenti disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 523.

Ricostruzione e riparazione degli immobili degli Istituti postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di guerra od in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le opere necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili destinati a convitti e colonie marine e montane, di proprietà degli Istituti cauzioni e quiescenza e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali telegrafiche, esistenti a Pesaro, Livorno, Ferentino, Saltino (Firenze), Calambrone (Pisa) e Messina, distrutti o danneggiati per eventi di guerra od in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche, sono eseguite fino alla somma di lire 200 milioni, a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, attingendo ai fondi concessi, come sovvenzione straordinaria del Tesoro, a favore dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, con decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 177.

Le somme così erogate saranno rimborsate dagli Istituti in annualità trentennali al 5 % decorrenti dall'ultimazione delle opere. In caso di insolvenza l'Amministrazione postale tratterrà le annualità scadute dai contributi da essa dovuti agli Enti stessi.

Art. 2.

Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088, sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici.

Il contributo da questi dovuto sarà fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi dovuti dal personale delle ricevitorie postali telegrafiche agli Istituti cauzioni e quiescenza dei ricevitori postali telegrafici e assistenza e previdenza del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, che, per gli articoli 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e 7 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, possono essere modificati con l'approvazione dei Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro, possono sempre, con l'approvazione degli stessi Ministri, essere stabiliti, anzichè in misura fissa, in una quota percentuale della retribuzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 143. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 524.

Norme modificative ed integrative della legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

CAPO I.

Commissioni di avanzamento per le promozioni ai gradi di maggiore generale ispettore, di colonnello e di tenente colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 1.

La Commissione di avanzamento prevista dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è presieduta dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato ed è composta dal capo della Polizia, dal vice capo della Polizia e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia.

La Commissione di avanzamento prevista dall'art. 6 della legge succitata è presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed è composta dal capo della Polizia, dal vice capo della Polizia, dal maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia.

Le funzioni di segretario delle predette Commissioni sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore all'8°.

CAPO II.

Esame di idoneità per le promozioni al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

All'esame di idoneità per il conferimento delle promozioni al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 6, comma secondo, della legge 26 gennaio 1942, n. 39, possono partecipare i capitani in servizio permanente effettivo del Corpo suddetto, che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle relative domande, almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio le classifiche stabilite nel comma summenzionato.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, del vice capo della Polizia, di un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, del maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del direttore capo della Divisione forze armate di polizia.

Un funzionario dell'Amministrazione dell'interno od un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

Art. 4.

L'esame consta di prove scritte, orali e pratiche e si svolge secondo il seguente programma:

a) Codice civile (disposizioni preliminari, libro I);

b) Codice penale e Codice di procedura penale (libro I, disposizioni generali; libro II, dell'istruzione) Ordinamento giudiziario;

c) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza;

d) Codici penali militari di pace e di guerra;

e) diritto amministrativo e principali leggi sulla pubblica amministrazione;

f) diritto costituzionale;

g) regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ordinamento degli uffici e del personale di pubblica sicurezza. Norme amministrative e contabili per i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

h) regolamenti militari;

i) prova pratica di comando e sulle armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*), la prova orale verte su tutto il programma.

E' in facoltà dei candidati di richiedere di sostenere anche i seguenti esami facoltativi:

a) lingue straniere;

b) motorizzazione e conduzione automezzi.

A coloro che sostengono le suddette prove facoltative — per il cui giudizio vengono aggregati alla Commis-

sione esaminatrice i rispettivi esperti — viene attribuito fino al massimo di punti uno per ogni lingua che il candidato dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente e fino al massimo di punti uno qualora il candidato dimostri conoscenza esatta della teoria e della tecnica della motorizzazione e superi favorevolmente una prova pratica di conduzione automezzi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale suddetta i candidati che abbiano riportate a quelle scritte una media complessiva di almeno 14/20 e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto la votazione di almeno 14/20.

La graduatoria degli idonei è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed è approvata con decreto Ministeriale. A parità di punteggio, si tiene conto del posto in ruolo.

Capo III.
Reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Il corso di istruzione previsto dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ha la durata di un anno e si svolge presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma.

Art. 7.

Gli esami del concorso di cui all'art. 7 succitato constano di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

b) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria;

c) elementi di diritto civile;

d) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative;

e) norme ed ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza. Norme amministrativo-contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

f) Codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);

g) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea, storia della letteratura italiana, geografia);

h) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*); quella orale su tutto il programma.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal vice capo della Polizia ed è composta di un docente universitario in materia giuridico-amministrativa, del maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di un capo divisione della Direzione generale della pubblica sicurezza e di un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Un funzionario dell'Amministrazione dell'interno od un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

Art. 8.

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino vincitori del concorso per i posti ad essi riservati dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, sono nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica partecipano al corso di istruzione previsto dall'articolo medesimo, al termine del quale, se riportano l'idoneità negli esami finali previsti dai programmi della Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza, da approvarsi con decreto del Ministero dell'interno, conseguono la nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo.

All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito.

Gli allievi ufficiali che non conseguono l'idoneità al termine del corso suddetto, vengono restituiti al ruolo di provenienza.

I partecipanti al corso di istruzione che dimostrino insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono, previo parere della Commissione di avanzamento, essere dimessi dal corso suddetto.

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cessano dalla qualità di allievi, vengono ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequenza della scuola.

Art. 9.

I posti vacanti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non sono riservati ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, sono conferiti:

a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante speciale concorso per titoli, al quale possono partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del Corpo automobilistico e specialità autorizzate dell'Esercito, i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti della Marina militare, i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti o commissariato, i tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i tenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito e i tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto.

Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano;

b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare gli ufficiali di complemento delle Armi e dei Corpi indicati nella precedente lettera *a*), che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e sono in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali.

Art. 10.

Gli esami del concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente constano di tre prove scritte e di una prova orale e vertono sulle materie seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto e procedura penale;

3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale;
5) economia politica e diritto del lavoro;
6) leggi e regolamenti di polizia;
7) ordinamenti politico-amministrativi e militari;
8) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);
9) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3; quella orale su tutto il programma.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è presieduta da un consigliere di Stato ed è composta dal vice capo della Polizia, di un sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, di un docente universitario in materie giuridico-amministrative, del maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di un direttore capo divisione della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore all'8°.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 del presente decreto sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo.

Qualora non vengano riconosciuti idonei, sono restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza.

I vincitori del concorso previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo sono nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento e devono frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma, della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove superino i prescritti esami finali, conseguono la nomina a sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I frequentatori del corso suddetto, qualora dimostrino insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado cui aspirano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono dimessi dal corso.

I programmi dei corsi di istruzione presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

L'Amministrazione ha facoltà di assegnare ai concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 9, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Negli esami dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

L'anzianità assoluta di nomina in servizio permanente effettivo dei sottotenenti e dei tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, per i provenienti dal concorso di cui all'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e rispettivamente a tenente e sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento, per i provenienti dai concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8 della medesima legge.

L'anzianità relativa di ruolo dei predetti ufficiali è determinata dalla graduatoria che sarà compilata a seguito dei risultati conseguiti negli esami finali al termine dei corsi d'istruzione svolti presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Agli allievi ufficiali di cui al 1° comma dell'art. 8 è attribuito lo stesso trattamento economico stabilito per i sottufficiali in analoga posizione dell'Arma dei carabinieri.

Ai tenenti assunti in via di esperimento ai sensi del primo comma dell'art. 11 è attribuito, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in esperimento, di cui al terzo comma dello stesso art. 11, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Art. 14.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dai precedenti articoli e per lo svolgimento delle prove di esame di cui al presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I concorrenti dovranno possedere la statura minima di metri 1,68.

In quanto non modificate od innovate col presente decreto, è mantenuta validità alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 525.
Rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il « Consorzio Industrie Fiammiferi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1496, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Le Convenzioni fra lo Stato ed il « Consorzio Industrie Fiammiferi » di cui al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, già rinnovate fino al 31 maggio 1941 col regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356 e successivamente prorogate con la legge 28 ottobre 1940, n. 1402, con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 e, fino al 31 maggio 1948, col regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501, sono rinnovate per il periodo 1° giugno 1948-31 dicembre 1950, sotto l'osservanza delle norme modificative ed aggiuntive contenute nell'allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° giugno 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 124. — FRASCA

Norme di esecuzione per il rinnovo delle Convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi, per il periodo 1° giugno 1948-31 dicembre 1950.

Art. 1.

Del Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi « Consorzio Industrie Fiammiferi » costituito in forza del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, fanno parte, alla data delle presenti norme, le seguenti fabbriche:

Ditta Sabatini Maria ved. Dolfi, con opificio in Borgo San Lorenzo (Firenze);

Ditta F.lli Macii Ferruccio e Aladino, con opificio in Empoli (Firenze);

Ditta De Nigris Giuseppe fu Luigi, con opificio in Benevento;

Ditta Fabiani Giovanni di Arturo, con opificio in Formia (Latina);

Ditta Faraci Filippo fu Carmelo, con opificio in Valguarnera (Enna);

Ditta Fucci Salvatore fu Raffaele, con opificio in Benevento;

Ditta Marsiglia Vincenzo e Figlio, con opificio in Benevento;

Ditta Papetti Pietro fu Bernardo, con opificio in Colle Berardi di Veroli (Frosinone);

Ditta Rosselli Angiolo e F.lli fu Girolamo, con opificio in Ponterme-Empoli (Firenze);

Soc. An. Fabbriche Fiammiferi e Affini, S.A.F.F.A., con gli opifici di Asti, Jesi, Fucecchio, Magenta, Napoli, Este, Perugia, Moncalieri, Venezia e con lo stabilimento per la produzione di apparecchi di accensione annesso all'Opificio per la fabbricazione dei fiammiferi in Magenta Ponte Nuovo (Milano);

Soc. An. Unione Fiammiferi, S.A.U.F., con gli opifici di Purignano Pisano e Udine;

Soc. in Acc. Francesco Lavaggi e Figlio, con gli opifici di Trofarello (Torino) e Casalmonferrato (Alessandria);

Industria Siciliana Fiammiferi Affini, I.S.F.A., (Soc. per Az.) con opificio in Catania.

Art. 2.

Lo statuto del « Consorzio Industrie Fiammiferi » e le relative eventuali variazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze, il quale provvede sentita la Commissione tecnico-amministrativa prevista dagli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa Convenzione, dall'art. 6 della Convenzione annessa al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 e dalle successive modificazioni.

Art. 3.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee del Consorzio partecipano, senza assumere responsabilità di gestione, un osservatore designato dal Ministero dell'industria e del commercio e due osservatori designati dal Ministero delle finanze, scelti, l'uno, fra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli, l'altro tra quelli della Direzione generale delle dogane.

Art. 4.

La ripartizione tra le fabbriche consorziate della produzione occorrente pel consumo interno ed eventualmente pel Territorio libero di Trieste e per le colonie è stabilita da apposita commissione, nominata dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio e così composta:

un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla piccola industria fiammiferaia, comprendente cioè opifici con assegnazione complessiva annua che non raggiunga un miliardo di fiammiferi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla media industria fiammiferaia, comprendente cioè opifici con assegnazione complessiva annua di almeno un miliardo di fiammiferi ma che non raggiunga gli otto miliardi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli appartenenti alla grande industria fiammiferaia, comprendente cioè gli opifici con assegnazione complessiva annua di almeno otto miliardi di fiammiferi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i funzionari del « Consorzio Industrie Fiammiferi ».

La Commissione è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato designato dal Ministro per le finanze, che designa altresì, tra i funzionari della stessa Amministrazione, un presidente supplente.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza e debbono essere comunicate anche all'Amministrazione dei monopoli di Stato. Contro tali decisioni può ricorrersi entro trenta giorni al Comitato previsto nell'art. 16 della Convenzione dell'11 marzo 1923.

Art. 5.

Il Consorzio si obbliga di integrare, entro tre mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, i depositi cauzionali previsti dall'art. 2, punto 2°, della Convenzione annessa al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dal 4° comma dell'ar-

ticolo 4 della Convenzione annessa al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, portandoli rispettivamente a L. 120.000.000 e L. 10.000.000. In luogo delle suddette integrazioni o di parte di esse, è in facoltà del Consorzio di consentire un diritto di privilegio a favore dell'Amministrazione finanziaria sugli impianti delle fabbriche consorziate, analogo a quello in vigore per gli spiriti a norma dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924.

Art. 6.

Il Consorzio è responsabile dei quantitativi di marche-contrassegno per fiammiferi, consegnate alle fabbriche consorziate pei bisogni della lavorazione. Esso è inoltre responsabile del loro uso e delle risultanze del conto sul loro impiego, reso mensilmente da ciascuna fabbrica.

Lo stesso impegno assumono i fabbricanti verso il Consorzio.

Agli effetti della responsabilità prevista nei precedenti comma, il valore delle marche-contrassegno consegnate ai fabbricanti è calcolato sia in caso di deficienze che in caso di eccedenze, in misura pari all'ammontare dell'imposta in vigore, per ogni unità di condizionamento di fiammiferi cui è destinato il corrispondente tipo di marche, nel momento in cui vengono fatti gli accertamenti degli incaricati della finanza.

Art. 7.

Il pagamento dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi è effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal Consorzio presso la Sezione provinciale di tesoreria di Roma, in relazione alle quantità di fiammiferi estratti mensilmente da ciascuna fabbrica con destinazione al consumo interno, e non oltre il mese successivo a quello in cui le quantità stesse furono estratte.

Art. 8.

La Commissione tecnico-amministrativa propone una misura di imposta per ciascun tipo di fiammiferi pari almeno al 50 % della tariffa di vendita al pubblico, depurata dell'aggio ai rivenditori.

Qualora essa proponga una misura di imposta inferiore a quella stabilita nel comma precedente, deve indicarne le specifiche ragioni.

Art. 9.

Nella determinazione dei costi di fabbricazione dei fiammiferi non si tiene conto, per la durata di un anno, dei perfezionamenti o delle innovazioni di carattere tecnico, volontariamente apportati dalle consorziate nella fabbricazione dei fiammiferi. A tale effetto la consistenza dei miglioramenti è accertata dalla Commissione tecnico-amministrativa che determina anche la data di decorrenza dell'anzidetto periodo.

Art. 10.

E' fatto obbligo alle fabbriche consorziate di tenere apposite contabilità e scritture atte a permettere alla Commissione tecnico-amministrativa la facile, completa e sicura rilevazione degli elementi di costo dei vari tipo di fiammiferi — sia prodotti per l'interno, sia destinati all'esportazione — anche quando la fabbricazione fosse comunque collegata ad altre produzioni.

Art. 11.

Qualsiasi ampliamento delle fabbriche consorziate o qualsiasi mutamento nella fabbricazione dei tipi dei fiammiferi, quali risultano dalle assegnazioni in vigore al 1° gennaio 1948, è sottoposto all'autorizzazione del Ministro per le finanze, sentita la Commissione tecnico-amministrativa.

Art. 12.

L'obbligo previsto nell'art. 10 della Convenzione annessa al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, si riferisce anche all'apertura di nuove fabbriche di fiammiferi con produzione esclusivamente destinata all'esportazione.

Art. 13.

Il Consorzio risponde di tutte le partite di fiammiferi, comunque accantonate presso i suoi organi od agenti a disposizione della Commissione di verifica.

In caso di irreperibilità di tali partite, sono applicabili nei confronti del Consorzio le norme sulla vigilanza repressiva come se tutti i fiammiferi di uguale tipo, prodotti dalla stessa fabbrica sotto le stesse date di quelli non rinvenuti dalla Commissione di verifica, fossero stati dichiarati incommerciabili dalla Commissione stessa.

Art. 14.

Su proposta della Commissione di verifica, l'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di richiedere al « Consorzio Industrie Fiammiferi » l'invio temporaneo di personale tecnico specializzato presso quelle fabbriche consorziate i cui prodotti venissero giudicati di qualità non atta al consumo, per più di due volte nell'anno solare.

Se malgrado tale intervento — la cui durata non può superare un semestre — i fiammiferi risultassero ancora non idonei all'uso, la fabbrica è dichiarata incapace di produrre e quindi chiusa senza alcun indennizzo.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della Convenzione annessa al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560.

Le spese relative al temporaneo invio presso le fabbriche del personale tecnico specializzato gravano in parti uguali sul Consorzio e sulla fabbrica interessata.

Art. 15.

I depositari o sub-agenti del Consorzio che non tengano aggiornate e regolari le proprie scritturazioni o si rifiutino alle verifiche ed agli accertamenti, incorrono nella penalità di L. 10.000 e del triplo in caso di recidiva.

Le penalità per deficienza di scorta di cui all'art. 9 delle norme annesse al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, sono così modificate: minimo di L. 10.000; massimo, in caso di recidiva, pari alla metà dell'importo — calcolato a tariffa di vendita — della deficienza riscontrata.

Art. 16.

Il Consorzio si obbliga a modificare, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, il proprio statuto in conformità delle norme stesse.

Art. 17.

Restano in vigore le norme delle Convenzioni tra l'Amministrazione finanziaria ed il « Consorzio Industrie Fiammiferi » e quelle emanate in occasione delle successive proroghe o rinnovazioni in quanto le une e le altre non siano incompatibili con le presenti norme.

Roma, addì 31 marzo 1948

p. Il Consorzio Industrie Fiammiferi

Il presidente

VITTORIO VERARDINI

Il Ministro per le finanze

PELLA

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 1948, n. 526.

Inclusione di un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche ed affini nella Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Nella Commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, riguardante la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici, è incluso un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche ed affini.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 527.

Termine per bandire il concorso per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Il concorso nazionale per il conferimento di farmacie, previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1947, numero 820, e riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici, può essere indetto entro il 30 giugno 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 146. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Avellino, pel triennio 1948-1950, i signori:

Virnicchi prof. Tommaso, medico chirurgo;

Valente dott. Giovanni, medico chirurgo;

Santangelo dott. Nicola, pediatra;

Genovese avv. Aurelio, esperto in materie amministrative;

De Capraris dott. Teodoro, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 363

(2135)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno, pel triennio 1948-1950, i signori:

Ponzian prof. Antonio, medico chirurgo;
Dalla Palma prof. Modesto, medico chirurgo;
Dardani prof. Remo, pediatra;
Segati avv. Giuseppe, esperto in materie amministrative;
Dossa prof. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 362

(2136)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli, pel triennio 1948-1950, i signori:

Di Guglielmo prof. Giovanni, medico chirurgo;
Mazzeo prof. Mario, medico chirurgo;
Auricchio prof. Luigi, pediatra;
Del Re prof. Ottavio, esperto in materie amministrative;
De Dominicis prof. Alberto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 387

(2142)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1948.

Composizione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati statali da destituirsi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, numero 81, relativo alla costituzione della Commissione;
Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi è composta, per l'anno 1948, come segue:

Presidente:

dott. Gioacchino Del Sera, presidente di sezione della Corte dei conti;

Membri:

dott. Giovanni Brunelli, consigliere della Corte di cassazione; dott. Giuseppe Stumpo, consigliere di Stato; dott. Corrado Catenacci, prefetto, direttore generale Affari generali e personale del Ministero dell'interno; dott. Francesco Pallottino, direttore generale Affari generali e personale del Ministero del tesoro;

Segretario:

dott. Giuseppe Nascè, capo divisione amministrativo del Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1948, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membri dottor Corrado Catenacci e dott. Francesco Pallottino, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunziarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di brigata in servizio permanente effettivo Michelangelo Nicolini ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Vittorio Palma, per i militari dell'Esercito;

il tenente generale commissario Ottorino Canova ed il contrammiraglio Lorenzo Daretti, per i militari della Marina;

il generale di brigata in servizio permanente effettivo Domenico Passamonti ed il generale di brigata in ausiliaria Raffaele Melucco, per i militari della Guardia di finanza;

il generale di divisione aerea Alfredo Agnesi ed il generale di brigata aerea Leonello Leone, per i militari dell'Aeronautica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1948
Registro Presidenza n. 16, foglio n. 16. — FRASCA

(2358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1948.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;
Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per il 1948;
Vista la nota 13 aprile 1948, n. 125711, con cui il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I.G.F. designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Aldo Contino e quale suo rappresentante supplente il dott. Salvatore Urzì;
Vista la nota 27 aprile 1948, n. 14150/86/G., con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Carmelo Sancetta e quale suo rappresentante supplente il dott. Rosario Purpura;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1948, è costituito come appresso:

rag. Silvio Giove membro effettivo e rag. Antonio Gualdi membro supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Aldo Contino membro effettivo e dott. Salvatore Urzì membro supplente designati dal Ministero del tesoro;

dott. Carmelo Sancetta membro effettivo e dottor Rosario Purpura membro supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1948.

Soppressione della Sezione speciale di Corte di assise di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1463;
Vista la proposta dei capi della Corte di appello di Perugia;

Decreta:

La Sezione speciale di Corte di assise di Perugia è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.

Costituzione di una Commissione per lo studio di provvedimenti relativi al carico del contributo delle aziende artigiane per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale nei confronti di apprendisti di età inferiore ai 18 anni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerata la necessità di agevolare la formazione e l'addestramento degli apprendisti artigiani;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione avente lo scopo di proporre e formulare, entro il 30 giugno 1948, provvedimenti atti ad alleggerire il carico contributivo delle aziende artigiane per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale nei confronti degli apprendisti di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal direttore generale della Previdenza e dell'assistenza ed è composta da:

1) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) un rappresentante per ciascuno degli istituti nazionali della previdenza sociale, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per l'assicurazione contro le malattie;

3) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni:

a) Confederazione generale dell'artigianato;
b) Confederazione nazionale dell'artigianato;

4) un rappresentante della Confederazione generale italiana dal lavoro e un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana.

Roma, addì 14 maggio 1948.

Il Ministro: FANFANI

(2376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli Stati che hanno depositato lo strumento di ratifica al Trattato di Pace con l'Italia o vi hanno aderito.

Gli Stati che, fino alla data odierna, hanno depositato lo strumento di ratifica al Trattato di Pace con l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947, oppure vi hanno aderito risultano dal seguente elenco:

Ratifiche:

Jugoslavia	4 settembre	1947
Stati Uniti d'America	15 settembre	1947
Francia	15 settembre	1947
Gran Bretagna	15 settembre	1947
Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste	15 settembre	1947
Italia	15 settembre	1947
India	15 settembre	1947
Canadà	15 settembre	1947
Cecoslovacchia	14 ottobre	1947
Grecia	28 ottobre	1947
Unione del Sud Africa	4 novembre	1947
Etiopia	6 novembre	1947
Nuova Zelanda	24 dicembre	1947
Polonia	4 febbraio	1948

Adesioni:

Albania	20 ottobre	1947
Messico	10 aprile	1948

(2382)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 20 maggio 1948, è revocato il decreto Ministeriale 26 aprile 1948, con il quale venne disposto il trasferimento del notaio Russo Gaetano da Montepulciano, distretto notarile di Siena, a Seregno, distretto notarile di Milano, ed il medesimo notaio è pertanto reintegrato nella precedente sede di Montepulciano.

(2441)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti), di un mutuo di L. 184.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2264)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 236, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sasso Marconi (Bologna), di un mutuo di L. 4.576.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2271)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 262, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Alfio (Catania), di un mutuo di L. 870.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2265)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 260, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Randazzo (Catania), di un mutuo di L. 1.120.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2266)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giarre (Catania), di un mutuo di L. 180.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2267)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 244, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Biancavilla (Catania), di un mutuo di L. 340.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2268)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Catena (Catania), di un mutuo di L. 2.040.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2269)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 251, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso), di un mutuo di L. 342.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2270)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 250, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tortona (Alessandria), di un mutuo di L. 880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2272)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 20 giugno 1947, n. 16706, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Roberto Cosentini, vice prefetto;

Componenti:
dott. Alessandro Borromei, medico provinciale;
prof. dott. Giulio Natali, libero docente di patologia speciale medica e primario medico dell'ospedale civile di L'Aquila;
prof. dott. Giovanni Albano, libero docente in clinica ostetrico-ginecologica e primario del reparto omonimo dell'ospedale civile di L'Aquila;
dott. Salvatore Forti, medico condotto;

Segretario:
dott. Elio Gizzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2285

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 20 giugno 1947, n. 16706, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila, è costituita come appresso

Presidente:
dott. Roberto Cosentini, vice prefetto;

Componenti:
dott. Alessandro Borromei, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Albano, libero docente in clinica ostetrico-ginecologica e primario del reparto omonimo dell'ospedale civile di L'Aquila;
dott. Mario Puglielli, libero esercente specializzato in clinica ostetrico-ginecologica;
Anna Sarra, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Elio Gizzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2286)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 1° agosto 1947, n. 27392, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Massimo De Sanctis, vice prefetto;

Componenti:
dott. Mario Sica, medico provinciale;
prof. dott. Vincenzo Matera, libero docente in ostetricia;
prof. dott. Giovanni Traina, libero docente in ostetricia;
Maria Iacobellis, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Donato Ressa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2284)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.